in assenza di consenso dell'interessato, possono formare oggetto di comunicazione se ciò sia indispensabile per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria che, con particolare riferimento ai dati *"idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*, deve essere di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 26, comma 4, lett. *c*)), del Codice, *autorizzazione* n. 1 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 16 dicembre 2009, punto 3, lett. *d*) [doc. *web* n. 1682123]).

Nel caso di specie, invece, erano stati fatti valere solo diritti a contenuto patrimoniale connessi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Garante ha pertanto vietato alla società oggetto di segnalazione ulteriori comunicazioni alla seconda società di dati riferiti alle condizioni di salute della segnalante (*Provv.* 2 aprile 2009 [doc. *web* n.1605667]).

10.4.3. Previdenza

Sistema informativo dell'Inps

Nel quadro della messa in sicurezza delle banche dati pubbliche di grande rilevanza, è stata avviata una specifica attività di controllo sul sistema informativo dell'Inps riguardo alla struttura degli archivi, alla tipologia delle informazioni raccolte, alle modalità con le quali vengono trattate all'interno dell'amministrazione e agli accessi da parte di soggetti esterni a tali informazioni, talora di carattere sensibile.

Dati personali relativi all'anzianità contributiva

Sono stati inviati chiarimenti all'Inps in ordine alla possibilità di comunicare, alle pubbliche amministrazioni che lo richiedano, i dati personali relativi all'anzianità contributiva maturata dai propri assicurati per consentire ai datori di lavoro pubblici di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal personale ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nelle more di un intervento legislativo al riguardo, è stato chiarito che le amministrazioni interessate possono avvalersi della disciplina prevista dal Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (artt. 71, d.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445 e 19, comma 3, del Codice) (*Nota* 22 maggio 2009).

Trasferimento di atti d'archivio

In linea con quanto già affermato in passato sul tema (*Note* 14 maggio 1999 [doc. *web* n. 39288] e 13 maggio 1998 [doc. *web* n. 40053]) è stato fatto presente ad un ufficio territoriale dell'Inps che il trasferimento di atti d'archivio non presuppone specifici adempimenti nei confronti dell'Autorità, poiché la disciplina sulla protezione dei dati personali non reca alcuna modifica delle vigenti disposizioni in materia di scarto e trasferimento di atti di archivi pubblici contenute ora nel Codice in materia dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che ha peraltro abrogato quanto previsto dal d.l. 29 ottobre 1999, n. 490 (art. 184 d.lgs. n. 42/2004).

In particolare, è stato precisato che le ipotesi di cessazione del trattamento, disciplinate dall'art. 16 del Codice, riguardano i casi in cui il titolare intenda interrompere in via definitiva l'intero complesso di operazioni concernenti un determinato trattamento di dati personali, non il mero scarto o trasferimento di atti d'archivio (*Nota* 25 agosto 2009).

Accesso dall'Inps alla banca dati dei sinistri

È stata sottoposto all'Autorità uno schema di convenzione volta a consentire all'Inps, pur in assenza di un'espressa previsione di legge o di regolamento, di accedere alla banca dati dei sinistri dell'Isvap prevista dall'art. 135 del Codice sulle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), al fine di agevolare l'esercizio del diritto di surrogazione dell'ente previdenziale nei diritti degli assicurati danneggiati per fatti illeciti di terzi, nonché di contrastare eventuali comportamenti scorretti degli stessi assicurati.

Al riguardo, sono state evidenziate specifiche perplessità in ordine all'applicabilità della speciale disciplina dettata dall'art. 39 del Codice, alla luce delle limitazioni all'accesso alla stessa banca dati prescritte dalla normativa sulle assicurazioni private, nonché alla pertinenza e non eccedenza dei dati oggetto della prefigurata consultazione (art. 135 d.lgs. n. 209/2005 e art. 120 d.lgs. n. 196/2003; *v.* anche provvedimento Isvap n. 2179 del 10 marzo 2003 e artt. 9, 10 e 12 del nuovo schema di regolamento concernente la disciplina della banca dati sinistri di cui al documento in consultazione Isvap n. 33/2009) (*Nota* 20 maggio 2009).

Raccolta di dati relativi alla natura dell'*handicap* e cumulo dei benefici per l'assistenza a familiari disabili

L'Inps ha rappresentato all'Autorità di aver necessità di acquisire la documentazione sanitaria relativa alla natura dell'*handicap* in occasione di specifiche istanze di lavoratori, volte a ottenere il cumulo dei benefici previsti dalla l. n. 104/1992 per assistere più disabili presenti nel proprio nucleo familiare, al fine di consentire ai medici dell'ente di valutarne i presupposti alla luce del quadro normativo applicabile e dell'orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato (art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 e parere n. 785/1995 del 14 giugno 1995). Al riguardo, in linea con le indicazioni fornite dal Garante nelle *"Linee-guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico"* (*Provv.* 14 giugno 2007 [doc. *web* n. 1417809]), l'Ufficio ha sollecitato l'Istituto ad individuare idonei accorgimenti volti a limitare la conoscibilità dei dati personali contenuti nella predetta documentazione, dovendo ritenersi preclusa anche in tali occasioni ogni loro conoscibilità da parte del soggetto pubblico datore di lavoro (*ad es.*, previsione della busta chiusa per la presentazione della documentazione sanitaria o ricorso a comunicazioni telematiche individuali con i lavoratori interessati) (*Nota* 17 aprile 2009).

Banca dei percettori

Su richiesta dell'Inps, il Garante ha consentito alle regioni e alle province autonome, pur in assenza di un'espressa previsione di legge o di regolamento, di avere accesso alla banca dati dell'Inps che raccoglie le informazioni di lavoratori e disoccupati che usufruiscono di misure di sostegno al reddito istituita ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.l. n. 185/2008 convertito, con modificazioni in l. n. 2/2009 (*Provv.* 7 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1658413]). La consultazione della banca dati è stata, infatti, ritenuta necessaria per consentire alle amministrazioni regionali di svolgere le proprie funzioni istituzionali in materia di politiche attive del lavoro nei riguardi dei residenti da reinserire nel mercato e, in particolare, per programmare e realizzare corsi di formazione e riqualificazione professionale, nonché per ottenere il rimborso dalla Commissione europea che cofinanzia tali interventi (artt. 19, comma 2 e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice).

I dati personali oggetto di consultazione (anagrafici, indennità percepite, rapporto di lavoro, *ecc.*) sono risultati, inoltre, rispettosi dei princìpi di pertinenza e non eccedenza in rapporto alle finalità perseguite dagli enti regionali di avviamento al lavoro e di

formazione professionale, nonché di rendicontazione del sostegno economico erogato.

L'Autorità ha comunque richiesto all'Inps l'adozione di specifiche cautele a protezione dei dati personali. In primo luogo, in ottemperanza ai princìpi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, l'Inps dovrà assicurare un accesso selettivo alle informazioni individuate ed il loro utilizzo proporzionato rispetto alle finalità perseguite in relazione allo specifico ruolo istituzionale svolto, nonché agli ambiti territoriali di competenza (art. 11 del Codice). In secondo luogo, in considerazione della temporaneità della compartecipazione regionale alle misure di sostegno al reddito, l'Istituto dovrà individuare un termine entro il quale disabilitare l'accesso alla banca dati una volta che regioni e province autonome abbiano esaurito i loro compiti in materia di gestione e attuazione degli interventi formativi e di rendicontazione a livello europeo (*v.* accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009). Sotto il profilo della sicurezza dei dati, infine, fermo restando il rispetto delle misure minime previste dal Codice (artt. 33 *ss.* e relativo Disciplinare tecnico), occorre che l'Inps predisponga strumenti e procedure per rafforzare il meccanismo di autorizzazione e autenticazione di soggetti abilitati ad accedere alla banca dati e per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso alla stessa.

Scambio di dati relativi ai certificati medici tra Inps e Inpdap

Le recenti disposizioni in materia di pubblico impiego hanno previsto che, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica debba essere inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'Inps, e da questo immediatamente inoltrata all'amministrazione di appartenenza del lavoratore (art. 69, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che ha inserito l'art. 55-*septies* dopo l'art. 55 del d.lgs. n. 165/2001). Per poter procedere all'invio dei certificati medici alle amministrazioni interessate, l'Inps ha rappresentato al Garante, ai sensi degli artt. 19 e 39 del Codice, l'esigenza di acquisire presso l'Inpdap, attraverso il codice fiscale dei dipendenti pubblici, gli estremi identificativi delle amministrazioni di dipendenza e/o di servizio, in quanto manca una norma di legge o di regolamento che preveda questo flusso di informazioni. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto lo scambio di dati tra i due Enti previdenziali indispensabile per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto in

materia di controlli sulle assenze dei soggetti pubblici interessati (*Provv.* 8 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1693889]). È stato comunque prescritto ai due enti di assicurare l'accesso selettivo alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti (denominazione, codice fiscale e indirizzo dell'amministrazione di appartenenza e/o della sede di servizio) e di garantire il loro utilizzo proporzionato rispetto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice). L'Inps e Inpdap, inoltre, fermo restando il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice, dovranno individuare strumenti e misure organizzative per garantire un'adeguata protezione dei dati definendo, in particolare, rigorose procedure per l'autenticazione e le autorizzazioni degli utenti deputati alla consultazione. Al riguardo, i medesimi enti dovranno stipulare una convenzione atta a circoscrivere le finalità per le quali viene consentito questo esclusivo trattamento dei dati e a definire i vincoli per assicurarne la correttezza, nonché i meccanismi di autenticazione e autorizzazione, ivi incluse le soglie relative al numero di utenti abilitabili dall'Inps. In ogni caso, l'Istituto non dovrà realizzare autonome banche dati con le informazioni ricevute dall'Inpdap, vietando ai propri incaricati l'utilizzo di dispositivi automatici che consentano di consultare in forma massiva dati e di replicare la banca dati acceduta.

Per quanto riguarda, invece, la successiva trasmissione dei certificati medici da parte dell'Inps alle amministrazioni interessate, l'Autorità ha ricordato che questi non dovranno contenere l'indicazione della diagnosi, in conformità all'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 2, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

10.5. ALTRE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Con riferimento al tema del consenso al trattamento di dati personali sensibili (art. 26 del Codice), l'Autorità è stata chiamata a esaminare un reclamo formulato nei confronti di una società specializzata in trattamenti cosmetricologici (*Provv.* 26 febbraio 2009 [doc. *web* n. 1601558]). Il reclamante, nel contestare la validità di un contratto sottoscritto con detta società perché stipulato in ragione di una patologia del capello diagnosticata da quest'ultima e successivamente valutata inesistente da altro medico specialista interpel-

lato dall'interessato, aveva eccepito l'inidoneità dell'informativa resa in sede contrattuale e la mancata acquisizione del consenso scritto al trattamento dei propri dati personali sensibili (in quanto attinenti allo stato di salute connesso alla crescita dei capelli). Secondo il reclamante, infatti, non poteva essere qualificata come manifestazione del consenso al trattamento la mera sottoscrizione del contratto da parte dello stesso, tenuto peraltro conto che le medesime condizioni contrattuali non ne prevedevano l'espressa acquisizione (in quanto il trattamento sarebbe stato necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto dall'interessato). La società aveva replicato sostenendo di aver lecitamente trattato i dati personali riferiti al reclamante trovando, a suo dire, applicazione nel caso di specie l'esimente di cui all'art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice.

L'Autorità ha ritenuto fondate le doglianze del reclamante, muovendo dall'assunto che le informazioni inerenti alle condizioni dei capelli e del cuoio capelluto (in quanto potenzialmente idonee a fornire notizie in ordine anche allo stato di salute dell'interessato: presenza di eventuali alterazioni; livelli ormonali presenti nell'individuo) fossero "dati sensibili" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *d*), del Codice, anche alla luce delle tecniche diagnostiche impiegate dalla società, che permettevano di avere un quadro complessivo non solo sullo stato di salute del capello, ma, più in generale, della cute stessa. Nel merito, è stata riscontrata l'inidoneità dell'informativa resa all'interessato (limitatamente alle informazioni concernenti i soggetti esterni che potevano venire a conoscenza dei dati e ai diritti esercitabili in base all'art. 7 del Codice), oltre alla mancata acquisizione dell'apposito consenso scritto del reclamante per il trattamento dei suoi dati sensibili. Inoltre, le risultanze documentali hanno evidenziato che all'epoca dei fatti il collaboratore esterno addetto all'attività di analisi e di laboratorio per conto della società non era stato designato responsabile del trattamento (con conseguente comunicazione a terzi, nel caso di specie, dei dati personali riferiti al reclamante).

L'Autorità, accertata quindi l'illiceità del trattamento svolto, ha prescritto alla società (anche a vantaggio della relativa clientela) di riformulare il modello di sottoscrizione concernente il contratto di fornitura dei servizi, con specifico riferimento all'informativa e

alla manifestazione del consenso al trattamento dei dati sensibili, in conformità agli artt. 13 e 26 del Codice. Il Garante ha inoltre trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria per la valutazione di eventuali profili di violazione dell'art. 168 del Codice, in relazione all'alterazione materiale di documentazione istruttoria.

Un'altra pronuncia (*Provv.* 23 luglio 2009 [doc. *web* n. 1640398]) ha riguardato una segnalazione anonima con cui è stata lamentata la comunicazione - da parte di un'importante compagnia aerea ad altre compagnie - di dati personali sensibili riferiti alla clientela.

Dagli accertamenti ispettivi svolti presso la sede italiana della compagnia, non è risultata provata la comunicazione a terzi di detti dati; nondimeno, è stato evidenziato che la compagnia raccoglieva, nell'ambito di uno specifico programma di fidelizzazione, alcuni dati personali riferiti alla clientela, taluni dei quali anche sensibili (avuto riguardo alle preferenze alimentari degli interessati, anche in relazione alle loro condizioni di salute o alla fede religiosa professata).

Tali informazioni (acquisite per il tramite di *coupon* prestampati presso la casa madre e contenenti anche l'informativa al trattamento dei dati personali) sarebbero state trattate presso le biglietterie italiane limitatamente ai dati anagrafici (con conseguente riconducibilità della titolarità del trattamento in esame anche in capo alla sede italiana della compagnia); i dati sensibili, per contro, sarebbero stati raccolti solo a bordo degli aerei. I dati acquisiti, inoltre, sarebbero stati successivamente trasferiti all'estero, presso la sede principale della compagnia.

Dalla documentazione acquisita, l'informativa resa dalla sede italiana della compagnia alla clientela è risultata inidonea, poiché essa si limitava a rendere noto agli interessati che attraverso l'adesione al programma di fidelizzazione si autorizzava la compagnia all'utilizzo di ogni informazione acquisita per finalità commerciali o di comunicazione. L'Autorità ha dunque prescritto alla sede italiana della compagnia di riformulare l'informativa resa alla clientela nell'ambito del menzionato programma di fidelizzazione (anche con modalità alternative al suo rilascio per il tramite del citato *coupon*), limitatamente al trattamento effettuato presso le biglietterie site nel territorio dello stato italiano.

Non è risultata invece necessaria, relativamente al trasferimento dei predetti dati verso

Paesi non appartenenti all'Unione europea, la manifestazione del consenso da parte degli interessati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi contrattuali (art. 43, comma 1, lett. *b*), del Codice).

L'Autorità è stata altresì chiamata a definire un reclamo avente ad oggetto una comunicazione a terzi di dati personali relativi ad un'esposizione debitoria (*Provv.* 28 maggio 2009 [doc. *web* n. 1624760]).

I reclamanti avevano sospeso i pagamenti nei confronti della società con cui era stato stipulato un contratto di appalto a seguito di asserite inadempienze da parte di quest'ultima; a fronte del mancato pagamento del corrispettivo convenuto, la società aveva inviato loro una lettera (indirizzata anche al comando aeronavale della Guardia di finanza presso cui operava uno dei reclamanti) comunicando l'intenzione di porre all'incasso, a parziale saldo del debito maturato, gli effetti cambiari sottoscritti da uno degli interessati (oltre che dal padre dell'altro) e rendendo così nota a terzi (estranei al rapporto contrattuale intercorso con la società) la loro complessiva esposizione debitoria. I reclamanti, anche in ragione di alcuni successivi colloqui del rappresentante legale della società con esponenti del predetto comando aeronavale, hanno richiesto l'intervento dell'Autorità per veder tutelate le proprie ragioni.

Dagli accertamenti ispettivi espletati è risultato che la comunicazione delle informazioni contenute nella nota inviata anche al comando aeronavale era effettuata in violazione della disciplina di protezione dei dati personali, poiché in assenza di una finalità legittima e del necessario consenso, e in contrasto con il principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate (art. 11, comma 1, lett. *a*), *b*) e *d*), e art. 23 del Codice). Parimenti illecita è risultata la comunicazione di informazioni nei colloqui con il comandante del citato comando aeronavale, in quanto effettuata (peraltro in assenza del consenso degli interessati) per finalità e con modalità non rispettose della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Autorità ha conseguentemente vietato l'ulteriore comunicazione - a terzi non aventi titolo - di dati personali relativi alla situazione debitoria degli interessati.

Un'altra pronuncia (*Provv.* 12 novembre 2009 [doc. *web* n. 1679779], *cfr. par.* 8.3.)

ha riguardato il trattamento di dati personali effettuato da un centro dentistico relativamente all'immagine di una persona nota. La segnalante aveva lamentato la pubblicazione, senza il suo consenso, di una sua fotografia su alcuni volantini pubblicitari utilizzati dal medesimo centro. Dopo aver reiteratamente (e inutilmente) diffidato il centro dentistico dall'utilizzo della sua immagine, la segnalante si è rivolta all'Autorità per ottenere la cessazione del trattamento.

Il trattamento è risultato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 c.c. (in tema di *"Abuso dell'immagine altrui"*) e agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (recante *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*), non ricorrendo le finalità di pubblica informazione richieste da dette disposizioni (secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale) per riprodurre e pubblicare con finalità commerciali il ritratto dell'interessata in difetto del relativo consenso. Inoltre, il trattamento è risultato in violazione del principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. *b*), del Codice), oltre che degli artt. 23 e 24 del Codice (non risultando acquisito il consenso dell'interessata alla riproduzione e alla messa in commercio del proprio ritratto, come pure al relativo trattamento di dati personali).

L'Autorità ha quindi vietato al centro dentistico l'ulteriore trattamento dei dati personali riferiti all'interessata a mezzo della diffusione degli anzidetti volantini pubblicitari, fatta salva la possibilità di compiere le sole operazioni di trattamento necessarie in relazione all'eventuale tutela dei diritti in sede giudiziaria da parte dell'interessata, nonché per l'esercizio del diritto di difesa ad opera dello stesso titolare (art. 24, comma 1 lett. *f*), del Codice).

10.6. ATTIVITÀ DI IMPRESA E CONTROLLI

Il Garante si è pronunciato (*Provv.* 28 maggio 2009 [doc. *web* n. 1625257]) sul trattamento di dati personali effettuato da un importante gruppo societario (produttore di abbigliamento per bambini e *pre-maman*), mediante un sistema informatico installato presso punti vendita con i quali la società intrattiene rapporti di collaborazione commerciale non riconducibili ad un'unica fattispecie contrattuale. In base alle dichiarazioni

rese dai segnalanti, con tale sistema sarebbero stati comunicati alla società dati personali riferiti sia alla commercializzazione dei prodotti (prezzo, articolo, quantità di capi, venduti), sia ai clienti titolari della *"fidelity card"* (in particolare, informazioni anagrafiche, recapiti telefonici, indirizzi, anche e-mail e dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare).

In relazione alla lamentata assenza del consenso a tali comunicazioni, il Garante ha stabilito che le informazioni oggetto del menzionato trattamento dovessero ritenersi, ai sensi dell'art. 11 del Codice, pertinenti e non eccedenti rispetto alle legittime finalità perseguite dalla società (*ad es.*, per programmare la produzione o rendere più efficiente la distribuzione e l'assortimento dei propri prodotti).

Ha altresì ritenuto che - avendo l'utilizzo di tale sistema formato oggetto di espressa pattuizione tra le parti - il trattamento delle informazioni personali connesse all'esecuzione di tale accordo non richiedesse il consenso degli interessati, dovendosi piuttosto invocare l'esistenza del presupposto di liceità alternativo al consenso di cui all'art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice. Più in generale, l'Autorità ha ritenuto che il consenso all'utilizzo dello strumento e conseguentemente alla comunicazione delle informazioni fosse desumibile dalle numerose comunicazioni elettroniche che i segnalanti avevano scambiato con la società in ordine al regolare funzionamento del sistema medesimo.

In ogni caso, l'invio dei dati non poteva avvenire automaticamente, presupponendo un'autonoma iniziativa dei titolari degli esercizi commerciali che, con cadenza giornaliera, avrebbero dovuto provvedere - attivando un'apposita procedura - a trasmetterli alla società. E' stato altresì sottolineato, che la documentazione contrattuale sottoscritta dai segnalanti conteneva la manifestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della società. Tuttavia, rilevata l'inidoneità dell'informativa fornita a uno dei segnalanti, il Garante si è riservato di contestare la violazione, con autonomo procedimento, ai fini dell'applicazione della prevista sanzione amministrativa

Preso atto, peraltro, che il nuovo modello di informativa predisposto dalla società successivamente all'apertura dell'istruttoria risultava conforme al Codice, non si è ritenuto necessario impartire prescrizioni al riguardo.

In merito al trattamento di dati personali contenuti nelle carte di fidelizzazione, rilevato che il modello di raccolta dati conteneva informazioni eccedenti rispetto alla finalità in concreto perseguita (in particolare la professione del soggetto richiedente la carta, i dati riferiti ai figli del richiedente), è stato prescritto alla società di cancellare tali dati. Anche in tale caso, preso atto che, successivamente all'apertura dell'istruttoria da parte dell'Autorità, la società aveva riformulato il modello, non si sono rese necessarie ulteriori prescrizioni al riguardo, salvo precisare per quali dati il conferimento fosse obbligatorio.

In un altro caso, alcuni segnalanti avevano rappresentato di essere stati contattati da un procacciatore di affari nell'interesse di una società per l'acquisto di *"punti vacanza"* che consentivano all'acquirente l'utilizzo, per un determinato periodo di tempo, di alloggi siti in complessi immobiliari ubicati fuori dal territorio italiano ed amministrati da una società fiduciaria inglese (*trustee*), in nome e per conto della quale aveva agito la società oggetto di segnalazione. Il contratto proposto ai segnalanti prevedeva altresì la possibilità di un finanziamento tramite un'altra società.

I segnalanti avevano, pertanto, sottoscritto taluni contratti di compravendita di *"punti vacanze"* e relative contestuali richieste di finanziamento; per parte sua, il procacciatore di affari si era impegnato ad inviare un documento informativo da considerarsi parte integrante del contratto. Non rispettato l'impegno e subentrato un contenzioso circa la validità dei contratti stipulati, gli interessati avevano lamentato che nei contratti conclusi con la società non sarebbe stata fornita idonea informativa e che non sarebbe stato definito a che titolo il procacciatore di affari, non vincolato da rapporto di lavoro subordinato con nessuna delle due società sopra citate, avesse trattato i dati personali riferiti ai segnalanti.

All'esito dell'istruttoria (integrata con elementi acquisiti anche con un accertamento *in loco* presso la sede della società), l'Autorità ha ritenuta inidonea l'informativa resa (che indicava i soli scopi del trattamento, ma non la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze del loro mancato rilascio, né i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati potevano essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi) contestando la relativa violazione e prescrivendo alla società, in qualità di titolare del trattamento posto in essere nei confronti dei segnalanti, in particolare l'integrazione

dell'informativa con tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice (*Provv.* 4 giugno 2009 [doc. *web* n. 1630006]).

Inoltre, non è risultata comprovata la designazione del procacciatore d'affari quale incaricato del trattamento da parte della società, né alcun elemento in ordine alle istruzioni impartite circa i trattamenti effettuati dalla società e alle modalità di esercizio della sorveglianza del titolare e/o del responsabile sul rispetto delle disposizioni impartite. Il Garante ha, pertanto, prescritto alla società di adottare ogni misura organizzativa idonea per la designazione dei procacciatori di affari di cui si serve in qualità di incaricati del trattamento.

Da ultimo, in ordine all'asserita inosservanza da parte della società della normativa sul trasferimento dei dati personali all'estero - per l'assenza di uno specifico consenso dei segnalanti - la disciplina di protezione dei dati personali non è risultata violata, atteso che il consenso degli interessati non è risultato necessario ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. *b*), della l. n. 675/1996 (ora, art. 43, comma 1, lett. *b*), del Codice).

Con numerose segnalazioni, sono stati portati all'attenzione del Garante disservizi nell'espletamento dell'attività di recapito della corrispondenza da parte di Poste italiane S.p.A., con particolare riguardo alla consegna ad indirizzi o in cassette domiciliari erronee, nonché all'abbandono, smarrimento o danneggiamento della posta.

Sono stati pertanto acquisiti elementi volti ad accertare la conformità al Codice dei trattamenti di dati personali posti in essere dalla società, con particolare riferimento alla corretta designazione degli incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, e all'osservanza delle misure di sicurezza anche nella fase della distruzione della corrispondenza per la quale non risulti possibile il recapito.

Con *provvedimento* 29 aprile 2009 [doc. *web* n. 1617709] il Garante, stabilita l'insussistenza di profili di violazione della disciplina di protezione dei dati personali in relazione alla designazione degli incaricati del trattamento e alle istruzioni ai medesimi impartite, come pure in relazione alla redazione del documento programmatico della sicurezza, è invece pervenuto a diverse conclusioni circa il rapporto intercorrente tra Poste italiane S.p.A. e distinti operatori ai quali vengono affidati taluni servizi di recapito della

corrispondenza, in virtù di contratti di appalto regolati da appositi "accordi quadro", aventi ad oggetto il *"servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento dei servizi ausiliari"*. La qualificazione in termini di distinto e autonomo "titolare del trattamento" delle società appaltatrici non è risultata conforme agli artt. 4, comma 1, lett. *f*) e *g*), 28 e 29 del Codice, in considerazione dei poteri spettanti solo a Poste italiane S.p.A., in particolare, di assumere decisioni relative alle finalità del trattamento; impartire istruzioni e direttive vincolanti, svolgere funzioni di controllo rispetto all'operato delle società appaltatrici e degli incaricati delle stesse.

Il Garante ha pertanto prescritto a Poste italiane S.p.A. di designare le società appaltatrici "responsabili del trattamento" ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. *g*) e 29, commi 4 e 5, del Codice.

Altra fattispecie esaminata nel corso dell'anno ha riguardato taluni documenti trasmessi dall'Ufficio del giudice di pace di Roma, riguardanti un procedimento monitorio pendente tra il cessionario di un credito vantato da un'agenzia matrimoniale facente parte di una rete di soggetti operanti in *franchising* e il debitore ceduto (cliente dell'agenzia). Dagli atti pervenuti era emerso, in particolare, che l'agenzia aveva consegnato al cessionario una copia del contratto di mediazione a fini matrimoniali stipulato con la cliente - contenente dati personali anche sensibili dell'interessata (in particolare, il credo religioso) - per consentire il recupero in sede giudiziale del corrispettivo ancora dovuto per le prestazioni di mediazione matrimoniale ricevute.

Dalle risultanze istruttorie, tuttavia, è emerso che, in termini generali, la società affiliante svolgeva attività di controllo nei confronti delle agenzie affiliate.

Lo stesso modello di contratto di mediazione a fini matrimoniali, utilizzato da tutti i soggetti della rete menzionata statuiva che il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, desse il consenso al trattamento dei propri dati personali non solo all'agenzia con la quale veniva stipulato, ma anche all'affiliante ed alle altre agenzie della rete, e che i medesimi dati potessero essere oggetto di comunicazione nell'ambito dell'intera rete commerciale.

Infine, nello stesso contratto di affiliazione erano dettate specifiche norme per

l'eventuale risoluzione del rapporto di affiliazione commerciale e, in particolare, l'obbligo per l'affiliata di restituire la modulistica in giacenza, nonché tutti gli archivi e di cedere la gestione e la titolarità dei clienti in essere alla data di cessazione del contratto alla società affiliante o ad altri soggetti (incluse agenzie affiliate) dalla stessa indicati. Tale circostanza si era verificata nel caso di specie, come dimostrato dalla lettera di risoluzione contrattuale inviata dalla affiliante all'agenzia oggetto della segnalazione.

Il Garante ha pertanto ritenuto che, nel caso di specie, sia la società affiliante, sia le singole agenzie affiliate dovessero essere considerate quali *"contitolari del trattamento"* dei dati personali dei clienti (artt. 4, comma 1, lett. *f*) e 28 del Codice).

Inoltre, considerato che: mediante il modello di contratto di mediazione utilizzato da tutti i soggetti operanti nell'ambito della rete di agenzie matrimoniali venivano trattati anche dati sensibili dei clienti, tra cui, in particolare, quelli idonei a rivelarne le convinzioni religiose; i dati sensibili possono essere trattati da soggetti privati solo con il consenso scritto e informato degli interessati e sempre che il medesimo trattamento sia autorizzato preventivamente dal Garante, anche tramite autorizzazioni generali (artt. 26, 40 e 41 del Codice); il trattamento di dati sensibili da parte di agenzie matrimoniali è stato oggetto di *autorizzazione* generale n. 5/2009, capo V e VI [doc. *web* n. 1683005], il Garante ha ritenuto che, anche il trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose dei clienti effettuato nel perseguimento delle finalità connesse allo svolgimento dell'attività di mediazione a fini matrimoniali rientrasse nell'ambito di applicazione della menzionata autorizzazione generale.

Al contrario, la comunicazione di tali informazioni - come pure di altri dati sensibili riferiti agli interessati - è stata ritenuta sproporzionata ove effettuata in favore di soggetti preposti dalla società all'espletamento di attività aventi contenuto del tutto diverso (incluse le attività di recupero di crediti vantati verso i clienti).

Il Garante ha pertanto vietato (*Provv.* 4 febbraio 2010 [doc. *web* n. 1700869]) alla società l'ulteriore comunicazione dei dati sensibili riferiti ai clienti a soggetti preposti all'espletamento di specifici compiti non compatibili con il loro trattamento, anche con riguardo al recupero crediti, prescrivendo la riformulazione sia del modello di contratto

utilizzato per acquisire gli incarichi di mediazione matrimoniale da parte della clientela (in modo da prevedere l'inserimento dei dati sensibili dei clienti, inclusi quelli idonei a rivelare la confessione religiosa, in un'apposita sezione, da trasmettere solo se necessario), sia dell'informativa resa ai clienti (in termini compatibili con gli elementi di cui all'art. 13 del Codice).

10.7. TRATTAMENTO DI DATI E LIBRO SOCI

Un cittadino aveva lamentato il mancato riscontro alla richiesta - avanzata anche nel corso delle assemblee ordinarie, ai sensi dell'art. 2422 c.c, alla società di cui deteneva alcune azioni - di ispezionare il libro dei soci e di ottenere il rilascio di copia integrale del medesimo su supporto digitale senza l'oscuramento degli indirizzi dei soci-azionisti.

La richiesta era motivata dalla volontà di mettersi in contatto con gli altri soci al fine di tutelare i propri diritti e quelli dell'azionariato di minoranza (*cfr.* artt. 2367, 2408 e 2409 c.c.).

Al riguardo, l'Autorità ha precisato con *provvedimento* 26 marzo 2009 [doc. *web* n. 1606023] quanto già stabilito in precedenza in materia con *provvedimento* 19 dicembre 2000 [doc. *web* n. 1426274], affermando che la disciplina di protezione dei dati personali non contrasta con le disposizioni del codice civile relative alla documentazione e alla trasparenza dell'attività societaria, e segnatamente con la disciplina che prevede il diritto di ispezione del libro dei soci (art. 2422 c.c.). La comunicazione dei dati contenuti nel libro soci (anzitutto dei dati indicati all'art. 2421, comma 1, n. 1 del c.c.: *"il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti"*), trattandosi di un obbligo previsto dalla legge (che ne fissa modalità e condizioni), può avvenire senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. *a*), del Codice).

Più in particolare, rispetto al dato relativo all'indirizzo dei soci (elemento che non compare nella previsione normativa *cit.*), dalla lettura complessiva della normativa di riferimento (*cfr.* art. 4 del r.d. 29 marzo 1942, n. 239 *"Norme interpretative, integrative e complementari del r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96,*

riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari" e art. 5, l. 29 dicembre 1962, n. 1745 "*Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari*") è emerso che il libro dei soci ha un contenuto informativo più ampio rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 2421 c.c., dovendo contenere, tra l'altro, il domicilio di ciascun socio.

Il Garante ha dunque fatto presente che anche tali informazioni devono essere comunicate, in occasione dell'esercizio del diritto di ispezione, al socio che eventualmente può ottenere anche estratti a proprie spese, senza il consenso degli interessati.

Così precisata l'estensione del diritto di ispezione previsto dall'art. 2422 c.c., il Garante ha comunque dichiarato inammissibile la richiesta dell'azionista di ordinare alla società di consentire l'ispezione al libro dei soci, dal momento che tale potere è comunque rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria.